

Pubblicato il 26/07/2022

N. 00710/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00470/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2021, proposto da ..., rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. avvcosmoleccese@pec.it;

contro

Comune di Itri (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta *p.t.*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 5, prot. n. 5476, dell'8 aprile 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una recinzione realizzata in pannelli di rete elettrosaldata in ferro, sostenuta con paletti infissi nel terreno e provvista di due cancelli di accesso al lotto di proprietà della ricorrente, identificato in catasto al foglio n. 13, particelle nn. 410-412.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all'esame, notificato il 7 giugno 2021 e depositato il 6 luglio 2021, G.D.B. ha impugnato l'atto indicato in epigrafe, lamentando con un unico mezzo di gravame eccesso di potere e violazione di legge, in quanto la posa in opera di una recinzione priva di opere in muratura, oltre che di cancelli, non costituisce un intervento subordinato al previo rilascio del permesso di costruire;

Considerato che il permesso di costruire non è necessario per modeste recinzioni eseguite senza opere murarie (*i.e.* consistenti in una rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza un muro di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo *ius excludendi alios* o comunque la delimitazione e l'assetto del fondo (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 3 dicembre 2021 n. 7787; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 luglio 2021 n. 1163; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 13 gennaio 2021 n. 28);

Considerato che il suddetto titolo abilitativo edilizio non è necessario neppure per la posa in opera di cancelli, trattandosi di opere pertinenziali volte al miglior godimento della proprietà (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 maggio 2020 n. 1097; TAR Campania, Salerno, sez. II, 4 marzo 2019 n. 358; sez. II, 13 novembre 2018 n. 1623; TAR Basilicata, sez. I, 31 maggio 2016 n. 575; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 5 marzo 2012 n. 1113);

Letto il provvedimento impugnato, visto il materiale fotografico allegato da parte ricorrente ad illustrazione delle caratteristiche delle opere in questione e considerata l'assenza di controdeduzioni da parte dell'Amministrazione resistente, si ritiene che

il ricorso sia fondato, non apparendo nella specie necessario il previo rilascio del permesso di costruire in relazione alle opere contestate a parte ricorrente;

Ritenuto che le spese di giudizio possano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO